



CONFINDUSTRIA

**NEWSLETTER
DELL'AREA POLITICHE FISCALI**

12-23 luglio 2021

**AGGIORNAMENTO
PRASSI**

NEWS

**FOCUS
LEGISLATIVO**

**APPROFONDIMENTO
MENSILE**



AGGIORNAMENTO PRASSI
Parliamo di: IVA, imposta di bollo, agevolazioni

04



FOCUS LEGISLATIVO
Provvedimenti in discussione su misure fiscali

10



NEWS

12



APPROFONDIMENTO MENSILE
Focus giurisprudenziale

16

**AGGIORNAMENTO
PRASSI**



Risp. Interp.
n. 472/2021



**CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO – DL SOSTEGNI**
(Art. 1 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41)

Cessione di terreni agricoli - Fatture elettroniche fuori campo IVA

Le somme derivanti dalla cessione di terreni agricoli - operazioni fuori campo IVA (ex art. 2 DPR 633/72) - devono essere computate nell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per la determinazione del contributo a fondo perduto.

È quanto chiarito dall'Agenzia in risposta all'interpello di una società immobiliare che nel 2019 aveva venduto alcuni terreni agricoli. **Nel caso di specie, il cedente aveva emesso fattura elettronica per la vendita, nonostante non vi fosse un obbligo di fatturazione**, e si chiedeva di chiarire se tali operazioni andassero incluse o meno nell'ammontare complessivo del fatturato 2019, ai fini del calcolo e della determinazione del CFP.

Riprendendo precedenti pronunce (in particolare nella circolare 5/E/2021), l'Agenzia ha confermato che anche le somme derivanti dalle operazioni fuori campo IVA ricadono nella nozione di "fatturato" purché si tratti di somme che configurano ricavi o altri componenti di reddito (artt. 85 e 54 del TUIR).

Pertanto, per le operazioni fuori campo IVA ciò che rileva è la natura della somma percepita mentre non rileva il fatto di avvalersi o meno della facoltà di emettere fattura.

Risp. Interp.
n. 495/2021



Contratto di leasing avente ad oggetto un elicottero - detraibilità dell'IVA assolta sui canoni di locazione finanziaria e su operazioni specificamente individuate relative al velivolo

L'IVA assolta sui canoni di leasing per l'acquisto di un elicottero e sulle operazioni connesse specificamente individuate (acquisto di componenti, ricambi, carburante, custodia, manutenzione, riparazione e impiego) è detraibile solo se il veicolo:

- è oggetto **dell'attività propria** dell'impresa. Nel senso che il bene è l'oggetto delle ordinarie operazioni effettuate dall'impresa (es. vendita, locazione, etc.)
- sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'**attività propria dell'impresa**. Nel senso che sono serventi, funzionali o direttamente impiegati nell'attività imprenditoriale.

Si tratta di una deroga alla regola generale di detrazione IVA che riguarda gli acquisti - e di conseguenza anche le locazioni, contratti d'opera, di appalto e simili - di taluni beni, tra cui gli aeromobili e le relative parti di ricambio (indetraibilità oggettiva ex **19-bis1, comma 1, lett. a) DPR 633/72**).

Nel rispondere all'istante, l'Agenzia riprende alcuni principi generali di precedenti pronunce e precisa che per individuare l'attività propria dell'impresa si debba considerare quella **effettivamente esercitata in modo sistematico**, non occasionale, mentre non sia dirimente il mero inquadramento formale (es. l'attività risultante dallo statuto o dall'atto costitutivo, codice ATECO, etc.)

Infine, si chiarisce che la detrazione dell'IVA non può essere esercitata nel caso in cui tali aeromobili siano destinati al godimento personale, dei familiari o dei soci, a titolo gratuito o in cambio di un corrispettivo inferiore al valore normale. In questi casi, infatti, l'operazione effettuata dalla società non può considerarsi attività commerciale con il conseguente limite alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. (art. 4, co.5, lett. a) DPR 633/72).

Risp. Interp.
n. 491/2021



Imposta di bollo sulle fatture elettroniche recanti l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini IVA e di somme fuori campo IVA riguardanti spese anticipate (ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Nel caso in cui un soggetto emetta un'unica fattura elettronica nel quale sono addebitate sia somme imponibili ai fini IVA, sia spese anticipate in nome e per conto del cliente, che sono invece escluse dal campo IVA, queste ultime devono essere assoggettate all'imposta di bollo in misura pari a 2,00 euro sempre che, tali somme, superino l'importo di 77,47 euro.

L'Agenzia risponde negativamente al notaio istante che, invece, riteneva di poter esentare da bollo anche le spese anticipate per il cliente, ritenendole "funzionali", quindi accessorie, all'operazione principale soggetta a IVA, risultando così "attratte" nel principio di alternatività IVA-bollo.

L'Agenzia, inoltre, ha ricordato che sono **in ogni caso esenti da bollo le somme anticipate dal professionista che riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente** (es. imposte, tasse, concessioni governative, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato). In tali casi, infatti, si applica l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato (art. 5, Tabella B allegata al DPR n. 642/1972).

Infine, l'Agenzia ha specificato che nei casi in cui le fatture siano da assoggettare all'imposta di bollo, questa andrà **assolta al momento dell'emissione della fattura elettronica**, poiché solo in quel momento sarà possibile verificare l'eventuale superamento della soglia di 77,47 euro. Si rammenta che il versamento di tale imposta è trimestrale e scade entro la fine del secondo mese successivo al periodo di riferimento.

Provvedimento
n. 191910 del
15 luglio 2021



CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del **credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 32 del DL 73/2021**.

Tramite l'apposito modello, i contribuenti comunicano all'Agenzia l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La **Comunicazione** è inviata esclusivamente con modalità telematiche (mediante i canali dell'Agenzia o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata) **dal 4 ottobre al 4 novembre 2021**.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Entro 5 giorni dall'invio viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Si ricorda che il credito d'imposta (*teorico*) riconosciuto dalla norma è pari al **30%** delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 fino ad un massimo di **60.000** euro per ciascun beneficiario nel **limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.

Al fine di garantire il rispetto di tale limite, l'Agenzia, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, **determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili**. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare **entro il 12 novembre 2021**.

**PROVVEDIMENTO
E ALLEGATI**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-15-luglio-2021>

Risoluzione
n. 46/E/2021



TAX CREDIT PATRIMONIALIZZAZIONE

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stati definiti dal **decreto MEF del 10 agosto 2020** (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/24/20A04603/sg>) con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 marzo 2021** sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze.

- L'Agenzia ha istituito il **codice tributo 6943** per l'**utilizzo in compensazione**, tramite modello F24, del **credito d'imposta in favore delle società per gli aumenti di capitale** (art. 26, comma 8 del DL Rilancio).

Si tratta di un bonus riconosciuto alle imprese di medie dimensioni che, in presenza di determinate condizioni, hanno deliberato e versato aumenti di capitale.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed **entro il 30 novembre 2021**.

- Nel modello il codice tributo è esposto nella sezione "**Erario**", nella colonna "**importi a credito compensati**", oppure se si deve effettuare il riversamento dell'agevolazione, nella colonna "**importi a debito versati**".
- Il campo "**anno di riferimento**" è valorizzato con il periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, nel formato "AAAA".
- Il credito spettante può essere consultato nel Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia, cliccando su "**Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili**".



**FOCUS
LEGISLATIVO**



DL SOSTEGNI-BIS

In data 22 luglio 2021, il DL 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali, è stato **convertito in legge**.



Vai al provvedimento

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/24/176/so/25/sg/pdf>



DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE - PNRR

(decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

Modifiche alla disciplina del Superbonus:

- No decadenza dal beneficio per violazioni meramente formali
- Semplificazioni nell'utilizzo della CILA



Vai al provvedimento

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1285629.pdf?_1627039089722



RIFORMA FISCALE

In data 22 luglio 2021, le Commissioni riunite Finanze di Senato e Camera hanno svolto **l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco**, sulle tematiche relative alla riforma fiscale.

L'intervento si pone in continuità con l'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni parlamentari sulla riforma del sistema fiscale, cui ha preso parte anche Confindustria e all'esito della quale è stato approvato un ampio documento di proposte.



Vai all'audizione

https://www.camera.it/leg18/1132?s_hadow_primapagina=12794





I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 **hanno differito al 31 agosto 2021** il termine “finale” di **sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “**zona rossa**” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.



Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 settembre 2021.



I pagamenti oggetto di sospensione NON dovranno essere eseguiti necessariamente in unica soluzione entro tale data.

FAQ
<https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/export/files/it/Faq-Covid-19.pdf>

L’Agenzia ha infatti specificato (*vd. **Faq n. 3***) che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una **rateizzazione**.

Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2021.

DICHIARAZIONE NAUTICA

Si segnala che è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software “**Dichiarazionenautica**” l'applicativo che consente la compilazione della dichiarazione per beneficiare della non imponibilità IVA:

- sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, nel territorio della Ue, di imbarcazioni da diporto
- e della navigazione in alto mare.

I contribuenti interessati potranno inviare il **modello approvato con il provvedimento dello scorso 15 giugno** all'Agenzia delle Entrate, utilizzando esclusivamente i canali telematici *Entratel* o *Fisconline* e il software gratuito “*dichiarazionenautica*”, che presenta la funzionalità di predisposizione del *file* contenente i dati della dichiarazione da trasmettere in via telematica.

La dichiarazione, che deve includere informazioni specifiche come i dati identificativi dell'imbarcazione o quelli del contratto relativo ai servizi di locazione, può essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un incaricato.

Una volta avvenuta la ricezione, l'Agenzia rilascerà una **ricevuta telematica** con indicazione del numero di protocollo.

I **dati** delle dichiarazioni saranno resi **disponibili** nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate sia **al dichiarante che, per la parte necessaria, al soggetto indicato nella dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore).**

Il software permette di gestire in un'unica dichiarazione i due quadri delle nuove dichiarazioni previste dall'ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 708 a 712, legge n. 178/2020).

PROVV. N. 151377/2021
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-giugno-2021>



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO




VAI ALLA RISOLUZIONE

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_48_19.07.2021.pdf/c0e5850c-2394-c44d-f747-cf88aa7c00fb

Con la Risoluzione n. 48/E/2021 sono stati istituiti i codici tributo da indicare in F24 per l'utilizzo in compensazione e la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto "alternativo" o c.d. "stagionale".

	CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	6946	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021"
RESTITUZIONE SPONTANEA	8131	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
	8132	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
	8133	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021





La sentenza in esame affronta la tematica dell'esterovestizione, introducendo ulteriori spunti degni di nota. La vicenda riguarda una società con sede in Lussemburgo considerata – appunto – esterovestita dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008.

Nello specifico i giudici, in applicazione di consolidati principi in materia, hanno ritenuto che i seguenti elementi, univoci e concordanti, fossero in grado di supportare la contestazione di esterovestizione avanzata dall'Amministrazione finanziaria: a) l'assenza di una sede effettiva; b) l'assenza di addetti alle dipendenze della società; c) la composizione dell'organo amministrativo; d) la carenza di un autonomo centro decisionale diverso da quello della controllante.

In prima battuta, la Corte di Cassazione, richiamando altre pronunce (Cass. pen., sez. 3, n. 50151 del 13/07/2018), precisa che possono rientrare nel fenomeno dell'esterovestizione sia forme societarie del tutto apparenti, sia forme comunque dotate di una propria autonomia giuridica e operativa. Da ciò consegue – secondo i giudici – che quando l'attività economica svolta da un'impresa non residente è nascosta al fisco italiano, perché la sede fissa degli affari si trova allocata nel territorio dello Stato, ci si potrebbe trovare al cospetto non tanto di una società “schermo”, quanto di una stabile organizzazione occulta.

Sempre in merito al rapporto tra i concetti di esterovestizione e stabile organizzazione, un ulteriore elemento da evidenziare è quanto affermato dai giudici di legittimità con riferimento al dedotto vizio di *ultrapetizione*, avendo la CTR considerato la contribuente come una società avente stabile organizzazione in Italia, sebbene il tema della “stabile organizzazione” non avesse mai fatto ingresso nel giudizio.

Ebbene, nel rigettare il motivo, la Corte di Cassazione ha precisato che il riferimento contenuto nella sentenza di appello alla “stabile organizzazione” in Italia non costituisce una questione estranea al *thema decidendum*, in quanto al fine di accertare la natura artificiosa della società estera si può fare utile riferimento ai criteri indicati nell'art. 162 del TUIR.

Cassazione
n.17849/2021

La Corte di Cassazione ha ritenuto, in via generale, che, se l'impianto pubblicitario si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta e oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione del messaggio, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua superficie è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva dedotto, in particolare, che le scritte apposte sugli erogatori di carburante (recanti l'indicazione "diesel" o "benzina"), come pure quelle rinvenute nel pannello su cui era indicato il servizio "XX self" e il listino prezzi non dovessero essere assoggettate ad imposta sulla pubblicità, come invece effettuato con gli atti impugnati, perché non assolvevano ad alcuna funzione pubblicitaria.

Con riferimento, poi, ai casi in cui il messaggio pubblicitario è operato mediante l'impiego del marchio commerciale, la misura dell'imposta relativa alla pubblicità deve essere calcolata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima ha, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.

Cassazione
n.17623/2021

Cassazione
n.18298/2021

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - dirimendo un contrasto giurisprudenziale – hanno statuito che le controversie aventi ad oggetto atti di riscossione possono accedere alla definizione agevolata delle liti (ex art. 6 del DL n. 119/2018), qualora la cartella di pagamento costituisca il primo atto della pretesa impositiva in quanto non è preceduto da alcun avviso di accertamento,

Nella sentenza in rassegna, i giudici di legittimità, in applicazione del principio sopra esposto, hanno accolto il ricorso proposto da una società contribuente contro il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di definizione agevolata della lite relativa ad una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973. La risposta negativa degli uffici fiscali si fondava sul presupposto che la sanatoria *de quo* fosse attivabile solo per gli atti impositivi, mentre ne sarebbero stati esclusi gli atti di mera riscossione (ruolo, cartella di pagamento, avviso di liquidazione).

Il Collegio – aderendo all’esegesi della società contribuente - ha invece affermato che, nel caso di specie, la lite non aveva ad oggetto un atto di mera riscossione, ma un atto con il quale per la prima volta veniva contestata una nuova pretesa impositiva. Quando la cartella, pur resa nell'ambito di procedura di controllo cartolare su dichiarazione del contribuente, si ponga come atto di irrogazione della sanzione, essa configura un atto impositivo, non diversamente da come sarebbe accaduto se fosse stato impugnato un avviso di accertamento, unicamente nel suo contenuto sanzionatorio, o un atto di contestazione e, pertanto, può costituire oggetto di definizione agevolata.